

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/98 DELLA COMMISSIONE**del 15 gennaio 2026****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/565 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione degli additivi per mangimi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Un preparato di 3-nitroossipropanolo è stato autorizzato come additivo per mangimi («additivo per mangimi in questione») dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/565 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Il titolare dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi in questione, DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell'Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o., ha presentato una domanda in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, nella quale propone di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi in questione in «dsm-firmenich Switzerland Ltd., rappresentata nell'UE da dsm-firmenich Austria GmbH».
- (3) La proposta di modifica dei termini dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell'additivo per mangimi in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.
- (4) Affinché dsm-firmenich Switzerland Ltd. possa avvalersi dei propri diritti di commercializzazione è pertanto opportuno modificare i termini dell'autorizzazione in questione.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/565.
- (6) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento di esecuzione, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale le scorte esistenti dell'additivo per mangimi in questione possano essere utilizzate fino a esaurimento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/565**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/565 è così modificato:

- 1) nel titolo, il nome del titolare dell'autorizzazione «DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell'Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.» è sostituito da «dsm-firmenich Switzerland Ltd., rappresentata nell'UE da dsm-firmenich Austria GmbH»;
- 2) nell'allegato, nella seconda colonna della tabella, il nome «DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell'Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.» è sostituito da «dsm-firmenich Switzerland Ltd., rappresentata nell'UE da dsm-firmenich Austria GmbH».

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/565 della Commissione, del 7 aprile 2022, relativo all'autorizzazione di un preparato di 3-nitroossipropanolo come additivo per mangimi destinati a vacche da latte e a vacche da riproduzione (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell'Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) (GU L 109 dell'8.4.2022, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/565/oj).

